

visto il decreto depositato il 22.2.23 con cui il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni e la successiva proroga a seguito della rinuncia del PM all'istanza di liquidazione giudiziale;

visto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI depositato il 13.6.23;

vista l'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese il 16.6.23 e della domanda di omologa il 31.7.23 (come da visura della società);

visto il decreto del 26.7.23 nel quale il Tribunale rilevava i seguenti profili di inammissibilità della domanda:

“o Non è possibile verificare la firma elettronica apposta dal liquidatore al ricorso ex art. 120 bis richiamato dall'art. 40 c.2 CCI;

o non è stato prodotto il verbale del notaio di delibera della domanda di omologa né risulta iscritto al Registro delle Imprese come invece prescritto dall'art. 120 bis CCI richiamato dall'art. 40 c. 2 C.C.I, essendo tali adempimenti necessari per la domanda di omologa;

o non è stato depositato un accordo redatto da notaio con autenticazione di firme ma plurimi accordi (13) conclusisi mediante scambio via Pec di proposta e accettazione, sottoscritti digitalmente;

o non è stato prodotto l'elenco di coloro che vantano diritti reali o personali su beni ex art. 39 c.1 CCI;

considerato, inoltre, che il Commissario giudiziale ha depositato nota allegando di aver ricevuto precisazione del credito di con riferimento a 3 avvisi di irregolarità di cui 2 aventi ad oggetto sanzioni e interessi per 650 euro circa e uno il disconoscimento del credito per circa 22.000 portato in compensazione e indicato nel piano;

ritenuto che tale dato potrebbe comportare una modifica sostanziale del piano e degli accordi;”

Vista la memoria depositata il 1.8.23 nella quale il ricorrente ha preso posizione sui rilievi sopra indicati, allegando:

- la domanda sottoscritta dal legale rappresentante con attestazione di conformità (all. 157 e 158);
- L'elenco dei titolari di diritti reali e personali (all. 162)

“La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dalla l. fall., art. 161, commi 2 e 3 , presentata dall'imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del medesimo art. 161, comma 6 , può dal tribunale essere dichiarata inammissibile, all'esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, comma 2, prima dell'assegnazione del termine previsto dall'art. 161, comma 10, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi”. (Cassazione civile, sez. I , 11/11/2021 , n. 33594).

Con specifico riferimento alla delibera notarile:

“Nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all'organo amministrativo che delibera con verbale notarile da iscriversi nel registro delle imprese; sicché la domanda di concordato è inammissibile quando la relativa delibera sia stata assunta dagli amministratori in modo irrituale senza la verbalizzazione di un notaio, salvo che, prima della decisione del tribunale, l'assemblea dei soci aderisca alla domanda adottando una delibera con le forme prescritte dall'art. 152, comma 3, l.fall., trattandosi del medesimo organo da cui promanano i poteri degli amministratori.

... come correttamente osservato dal giudice del reclamo, la inequivoca volontà dell'amministratore unico di proporre una domanda di concordato preventivo per la società insolvente, risulta oggetto di piena adesione da parte dell'assemblea dei soci con una deliberazione, ritualmente verbalizzata dal notaio, assunta in data 18 gennaio 2011 e successivamente iscritta nel registro delle imprese (il 21 gennaio 2011), prima che il tribunale dichiarasse - il 24 febbraio 2011 l'inammissibilità della proposta di concordato.”

(Cassazione civile , sez. I , 31/07/2017 , n. 19009).

Dalle considerazioni sopra svolte deriva che l'irregolarità rilevata non comporta l'inammissibilità della domanda.

Anche il rilievo relativo al credito **erariale** risulta superato dall'integrazione del Commissario che ha dato atto di come Agenzia delle Entrate abbia provveduto in autotutela ad adottare i provvedimenti di sgravio sulle partite già iscritte negli avvisi di irregolarità inviati, con la conseguenza che il maggior debito rispetto a quello previsto nel piano ammonta a soli 270 euro, rispetto al quale, vista l'esiguità di tale

debito, le attestatrici hanno confermato la fattibilità del piano (come da mail prodotta).

Sulla **forma degli accordi** si osserva quanto segue.

La normativa (Legge Fallimentare e Codice della Crisi) non prescrive una forma per la conclusione dell'accordo.

Sul tema in giurisprudenza si rinvengono precedenti di segno opposto.

Alcune pronunce richiedono la forma notarile a pena di inammissibilità della domanda, principalmente desumendo la necessità della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico dall'art. 11 DPR 581/95 in tema di formalità per gli atti trascrivibili presso il Registro Imprese, dovendo gli accordi di ristrutturazione essere pubblicati nel Registro.

Sul punto:

Tribunale Bergamo sez. II, 19/12/2013, (ud. 19/12/2013, dep. 19/12/2013)

Lediberg s.p.a., leader nel settore della produzione e commercializzazione di agende e calendari, dopo aver premesso di trovarsi in una situazione di crisi dovuta alla contrazione del mercato delle agende datate ed alla conseguente riduzione dei margini economici, ha chiesto l'omologazione degli accordi di ristrutturazione conclusi con i propri creditori, secondo quanto previsto dall'art. 182 bis I. fall. ...

In proposito va evidenziato inoltre che gli accordi sono muniti dell'autenticazione della firma, in coerenza con l'art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 l. n. 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice civile) che, nel disciplinare il procedimento di iscrizione su domanda, prescrive che l'atto da iscrivere debba essere depositato in originale, con scrittura autenticata ove trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio, e che negli altri casi l'atto vada depositato in copia autentica e che l'estratto debba essere depositato in forma autentica, secondo quanto previsto dall'art. 2718 c.c.

L'autenticazione della firma del soggetto che sia parte del singolo accordo integra quindi un requisito di regolarità dell'accordo stesso, come già evidenziato, peraltro, da altre condivisibili pronunce della giurisprudenza di merito (Trib. Bari, 21 novembre 2005, in Fall., 2006, 169; Trib. Udine, 22 giugno 2007, in Fall., 2008, 701; Trib. Milano, 25 marzo 2010, in Fall. 2011, n. 1), inerendo ad una formalità indispensabile ai fini pubblicitari.

Il rispetto di tale formalità ha peraltro anche una funzione sostanziale, non potendosi considerare opponibili ai terzi accordi privi di una sottoscrizione autenticata, in quanto tali incerti quanto alla loro effettiva riconducibilità al soggetto consenziente.

Tribunale Roma, 20/05/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 20/05/2010)

Le autenticazioni delle sottoscrizioni degli accordi.

Ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 l. n. 580/93, in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice civile) nell'ambito del procedimento di iscrizione su domanda è previsto che l'atto da iscrivere debba essere depositato in originale, con scrittura autenticata ove trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio, e che negli altri casi l'atto vada depositato in copia autentica e che l'estratto debba essere depositato in forma autentica, secondo quanto previsto dall'art. 2718 c.c.. La mancanza dell'autenticazione della firma costituisce quindi un requisito di ammissibilità dell'accordo stesso, condizionando l'esecuzione di un indispensabile adempimento pubblicitario.

Altre pronunce, invece, escludono che l'autentica delle sottoscrizioni integri un requisito di ammissibilità, riconoscendole solo una funzione di garanzia di genuinità del consenso manifestato, ammettendo che tale funzione possa essere assolta anche da altri elementi.

In questo senso:

Corte appello Milano sez. IV, 14/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 14/01/2022), n.114

Si consideri in proposito che gli accordi, conclusi mediante scambio di proposta ed accettazione con i creditori in un periodo di stretto lockdown, prevedevano, tra l'altro (clausola 5.2) che “in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e dell'inopportunità di convocare personalmente ciascun creditore aderente avanti ad un notaio, il presente Accordo verrà depositato in atti notarili a cura e spese di (omissis), al fine di consentirne la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese; resta inteso che il Creditore, a semplice richiesta scritta di (omissis), si impegna sin d'ora a reiterare il presente Accordo in sede notarile ove tale formalità venga pretesa dal Tribunale di Monza ai fini dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione; il tutto con costi, oneri e spese a carico di (omissis)” (doc. 4.27 allegato al reclamo).

Sulla base di tali impegni i creditori, favoriti anche dall'allentamento delle misure di restrizione nel mese di giugno 2021, si sono quindi presentati davanti al Notaio e,

come risulta dalla documentazione prodotta, hanno “dichiarato e confermato” di avere personalmente sottoscritto per accettazione, nelle date indicate, la proposta di accordo di ristrutturazione ricevuta da (omissis), acclusa come allegato alla PEC che veniva specificatamente identificata.

In tale situazione non può essere invero condivisa la valutazione di inidoneità di tali dichiarazioni confermate a garantire l'autenticità degli accordi: il requisito della forma notarile, pur non essendo previsto dalla legge, può avere una sua ragionevolezza nella misura in cui ha una funzione di garanzia della genuinità del consenso prestato dai creditori ovvero, trattandosi di società, dai soggetti titolari del potere di firma, e pare alla Corte che su tale genuinità, nel caso concreto, non siano emersi dubbi.

Di fatto nessuno (né i Commissari, né il Tribunale, né il Fallimento nel presente giudizio) ha indicato elementi concreti per ritenere che l'originario accordo firmato dai creditori e pubblicato nel Registro delle imprese non fosse genuino o fosse diverso da quello poi richiamato e confermato dagli stessi davanti al Notaio, tanto più che nessuna opposizione è stata presentata ex art. 182 bis, comma 4, L.F..

Trib. Ancona, 20 marzo 2014,

«sebbene la sottoscrizione degli aderenti non sia stata autenticata da un pubblico ufficiale fidefacente (solo nell'accordo intercorso con gli Istituti di credito la sottoscrizione è stata autenticata da un notaio) non v'è motivo di dubitare della genuinità del consenso prestato dai sottoscrittori. In primo luogo la sottoscrizione dell'accordo risulta effettuata quanto agli altri creditori, dal legale rappresentante della società creditrice che ha aderito all'adesione risultante dall'invio della dichiarazione con comunicazione telematica attraverso posta elettronica certificata della società – PEC; in secondo luogo, nessuna opposizione è stata proposta nel termine previsto dalla legge, al fine di far valere eventuali vizi del consenso. Non è inutile evidenziare che l'art. 182 bis l.f. non fa alcun riferimento alla necessità che la sottoscrizione degli aderenti sia autenticata; peraltro, il Conservatore del registro delle imprese non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo»;

In senso analogo sull'utilizzo della PEC: Tribunale Benevento, 30 Gennaio 2019, Est. Galasso.

Tribunale Livorno, 29/07/2021, (ud. 29/07/2021, dep. 29/07/2021)

La (omissis) s.r.l. ha domandato al tribunale l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti intervenuto con i propri creditori bancari e non bancari i cui tratti salienti vengono sotto sinteticamente indicati.

...

2.2.1 Sempre in punto di ammissibilità va rilevato che nonostante gli accordi con i creditori non bancari prodotti come doc. 5 non siano autenticati ciò non incide sull'ammissibilità del ricorso poiché la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata si mostra obbligatoria solo per gli atti per i quali tale modalità sia legalmente prevista ad substantiam, atti nel cui novero non figurano gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la conseguenza che si deve ritenere, anche per valorizzare la natura stragiudiziale e privatistica di quegli accordi, che non risulti affatto indispensabile l'autentica delle sottoscrizioni delle singole adesioni e che risulti sufficiente che le stesse risultino apposte in originale.

Né in contrario rileva che sia prevista l'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese, in quanto, l'art. 11 della L. 581/1995, che prescrive che gli atti relativi all'attività d'impresa da iscriversi in quel registro siano depositati o in originale con sottoscrizione autenticata o in copia autentica, fa riferimento alle sole iscrizioni su domanda e non anche, come nel caso dei concordati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, alle iscrizioni imposte dalla legge (cfr. in tal senso Trib. Bergamo 13.2.2019).

Nello stesso senso: Tribunale Bergamo, sez. II, 13/02/2019; Tribunale Reggio Calabria sez. fallimentare, 24/01/2012, (ud. 24/01/2012, dep. 24/01/2012)

Si ritiene di aderire all'orientamento che non richiede l'autenticazione delle sottoscrizioni a pena di inammissibilità, potendo l'autenticazione essere surrogata da altri elementi che risultino idonei a garantire la genuinità del consenso prestato.

In primo luogo, infatti, nessuna norma prescrive la forma degli accordi, né tanto meno a pena di inammissibilità.

L'unica norma richiamata dai precedenti citati è l'art 11 DPR 581/1995.

Tale norma, tuttavia, non disciplina gli accordi di ristrutturazione ma disciplina in via generale gli atti oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese e non è neppure richiamata dalla disciplina concorsuale.

Ne consegue che non può essere applicata alla fattispecie in esame quale requisito di ammissibilità.

A ben vedere le pronunce citate che ritengono la forma notarile necessaria sulla base della disposizione citata predicano un'applicabilità mediata di tale norma, muovendo dal presupposto che tale forma, richiesta per la pubblicazione nel Registro Imprese, sia quindi necessaria per un adempimento pubblicitario prescritto per gli accordi di ristrutturazione dall'art. 40 c. 4 CCI e, prima, dall'art. 182 bis l.f.

Detto in altri termini: l'assenza dell'atto notarile precluderebbe un requisito dell'accordo (la pubblicazione) prescritto dalla disciplina concorsuale e, in questo senso, sarebbe causa di inammissibilità dell'accordo stesso.

Tuttavia il presupposto di tale iter argomentativo (l'impossibilità di pubblicare gli accordi come previsto dall'art. 40 c.4 CCI) non sussiste nel caso di specie.

Infatti, gli accordi sono stati comunque pubblicati nel Registro delle Imprese il 16.6.23, senza che il Conservatore del Registro delle Imprese abbia sollevato alcuna obiezione al riguardo.

Ne consegue che in assenza di una norma che disciplini specificamente la forma degli accordi di ristrutturazione e non avendo la forma, nel caso in esame, neppure impedito gli adempimenti pubblicitari prescritti normativamente, non può predicarsi l'inammissibilità degli accordi in quanto non autenticati.

Il fatto, poi, che anziché un unico accordo ne siano stati sottoscritti 13 non fa venir meno il carattere unitario del piano e dell'accordo complessivamente raggiunto (sul punto: Tribunale Reggio Calabria sez. fallimentare, 24/01/2012, (ud. 24/01/2012, dep. 24/01/2012)

Infatti, ciascun creditore aderente, al momento della sottoscrizione, è stato informato sulle condizioni applicate agli altri creditori, essendo stato allegato il piano economico-finanziario alla proposta inviata via Pec.

Ferma l'ammissibilità, resta, quindi, da verificare se si possa porre nel caso di specie un problema di genuinità del consenso al fine di ritenere l'accordo raggiunto nella soglia del 60%, genuinità che nella prassi è assicurata dall'atto notarile o dalla scrittura privata con firme autenticate.

Si ritiene che sussistano diversi elementi a riprova della genuinità del consenso espresso.

I 13 accordi si sono conclusi attraverso scambio di proposta e accettazione tramite PEC, contenenti la proposta firmata digitalmente dai contraenti.

Nella maggior parte dei casi (6) l'accettazione è stata inviata dalla Pec della società risultante dal registro imprese, in 1 caso dalla PEC dello studio associato (

) risultante da Inipecc, in 2 casi dalla PEC personale dei creditori persone fisiche (), e in 4 casi dalla Pec del legale del creditore (

Comunque, anche quando la PEC di invio non è direttamente riconducibile al creditore, la firma digitale apposta risulta valida ed è riferibile al creditore (persona

fisica o legale rappresentante della società risultante dalla visura camerale o legale rappresentante dello studio).

Il ricorrente ha inoltre prodotto le conferme inviate alla società tramite PEC dai creditori dell'apposizione delle sottoscrizioni, della volontà espressa attraverso la sottoscrizione, della sussistenza dei poteri per prestare il consenso per il creditore nella qualità di legale rappresentante delle società o degli studi associati e, nei casi in cui l'accettazione era stata inviata dalla PEC del legale, la conferma del mandato al legale per l'incombente.

A ciò si aggiunga che alle pagine 47 e 48 dell'attestazione (all. 117), nell'affermare il raggiungimento dell'accordo con i creditori, si dà espressamente atto della genuinità del consenso manifestato, evidenziando le verifiche a tal fine eseguite personalmente dalle attestatrici (doc 6 e 7 allegati all'attestazione).

In ultimo: gli accordi e la domanda di omologazione risultano pubblicati nel Registro Imprese e non sono state depositate opposizioni, il che, considerato che i creditori aderenti avrebbero potuto opporsi qualora vi fosse stato un consenso non validamente prestato, costituisce un elemento ulteriore a conferma delle genuinità delle sottoscrizioni.

Ritenuta, quindi, **ammissibile la domanda di omologa degli accordi** non redatti con atto notarile o con scrittura privata autenticata, quanto al merito della domanda di omologa si osserva quanto segue.

La società ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto con i seguenti creditori

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

il cui complessivo credito supera la soglia del 60% dell'indebitamento totale (arrivando a circa il 90% dell'indebitamento complessivo), un accordo che prevede:

- La rinuncia di [redacted] a 138.803,94 euro del proprio credito, ed il pagamento del residuo (260.000 euro) entro 120gg dalla definitività dell'omologa, con rinuncia ai giudizi pendenti e con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] agli interessi per euro 16.040,15 e un ristorno parziale di aggi e oneri di riscossione, con il pagamento del residuo (euro 79.737,20) entro 120 gg dall'omologa definitiva con stralcio di tutti i ruoli pendenti;
- La rinuncia di [redacted] del proprio credito, ed il pagamento del residuo (6218 euro) entro 120gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] a 6154,49 del proprio credito, ed il pagamento del residuo (4103 euro) entro 120gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] a 15.000 euro del proprio credito, ed il pagamento del residuo (25.500 euro) entro 120gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] a 17.023,79 del proprio credito, ed il pagamento del residuo (8.000 euro) entro 120gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] al proprio credito di 91.405,16 euro ed il pagamento a [redacted] di 91.398,63 euro entro 10 gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia integrale di [redacted] al proprio credito di 60.990,68 euro, ed il pagamento a PMC di 22.000 euro entro 10 gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia integrale di [redacted] al proprio credito di euro 28.591, con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia integrale di [redacted] al proprio credito di euro 2.500, con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;

- La rinuncia di [redacted] del proprio credito di euro 14.009,37, ed il pagamento a [redacted] di 12.350 euro entro 10 gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] del proprio credito di euro 2647,99, ed il pagamento a [redacted] di 5688,02 euro entro 10 gg dalla definitività dell'omologa; con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- La rinuncia di [redacted] al proprio credito di euro 102.609,28, con la condizione sospensiva della definitività dell'omologa;
- il pagamento dei creditori non aderenti (per un totale di circa 36.000 euro) entro 120 gg dall'omologa (pag. 61 piano, all 116)

Considerato, quanto alla verifica di attuabilità dell'accordo, che il fabbisogno per l'adempimento dell'accordo è pari ad euro 492.980,60 (pag. 63 del piano, sub all. 116 e pag. 51 attestazione sub all. 117).

Di questi, euro 292.418,83 sono già realizzati (pag. 64 del piano e pag. 53 dell'attestazione):

- 246.586,18 euro sul conto n. 27782X73 aperto presso [redacted] intestato alla fiduciaria [redacted] per conto di [redacted] (come da pec di [redacted] d, all. 56 al piano)
- euro 39.642,32 quale giacenza del conto corrente n. 712 intestato alla società [redacted] in liquidazione c/o [redacted] (all.50 al piano);
- euro 6.136,56 quale giacenza del conto corrente n. 29709 c/o [redacted] intestato alla Società, vincolata al pagamento del fondo spese liquidato a favore del commissario giudiziale (all. 49 al piano);
- euro 53,77 quali disponibilità di cassa in contanti.

Quanto alle risorse da realizzare per euro 159.060,14, si tratta di crediti da incassare di cui:

- 125.748,63 già presenti su conti aperti presso [redacted] e depositate da [redacted] per conto dei debitori ed in particolare per i crediti dovuti in base agli accordi sottoscritti da:

- [redacted] pari a euro 22.000 sul conto 27781X72 (come da pec di [redacted], all. 115 al piano e 142 alla domanda di omologa)
- [redacted] pari a euro 12.350 sul conto 27780X71 (come da pec di [redacted] all. 132 al piano e all. 146 alla domanda di omologa)

- pari a euro 91.398,63 sul conto 27781X72 (come da pec di , all. 110 al piano e all. 140 a domanda di omologa)
- 5.688,02 euro per credito verso srl già presente su conto 70032X40 aperto presso e depositate da per conto di (come da pec di , all. 137 al piano e all. 148 a domanda di omologa)
- 3000 euro quale saldo prezzo vendita terreni, di cui 1.500 euro già incassati;
- 24.623,49 euro circa credito IVA da incassare e utilizzare in compensazione per i debiti erariali.

A ciò si aggiunge la nuova finanza per euro 56.000 che ha già versato sul conto fiduciario n. 27781X72 aperto presso che di spa verserà a alla definitività dell'omologa (all. 138 al piano e all. 150,151 domanda).

Complessivamente le risorse sono pari ad euro 507.478,97 (pag. 66 del piano e 53 dell'attestazione) e, quindi, superiori al fabbisogno previsto.

La data prevista per il pagamento dei debiti è il 31.1.24 (assumendo come data di omologa il 15.9.23).

Il piano tiene conto di eventuali sopravvenienze passive anche in caso di omologa in data successiva, prevedendo un fondo di riserva di circa 14.000 euro e una fideiussione rilasciata da per 15.000 euro (all. 139 al piano e all. 152 alla domanda di omologa), oltre a un credito Iva per circa 17.000 euro oggetto di accordo con da cedere alla società in caso di pagamento integrale di tutti i debiti.

Tali dati trovano riscontro nell'attestazione (doc 117 pagg. 57 e 58) che, nell'accertare la fattibilità del piano, valorizza il dato che l'attivo è già stato in larga parte realizzato e che sono già disponibili gli importi per i creditori non aderenti, oltre ad affermare l'affidabilità della società fiduciaria (pag. 54 attestazione).

Ritenuto, quindi, di potersi affermare che gli accordi ed il pagamento dei creditori siano ragionevolmente attuabili, essendo garantiti da somme già versate;

Letto il parere favorevole del Commissario giudiziale;

Ritenuto, conseguentemente, che non emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda;

P.Q.M.

Visti gli articoli 48, 56, 57 CCI, così provvede:

Omologa

gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti da

_____ in liquidazione (C.F. e P.IVA _____), con sede in _____
_____, in persona del liquidatore e legale rappresentante dott.ssa _____ a

Dispone che il presente provvedimento sia notificato e pubblicato nel registro delle imprese ex artt. 48 c. 5, 45 c.c.i.

Alessandria, così deciso alla camera di consiglio del 3.10.23

Il Giudice relatore
Elisabetta Bianco

il Presidente
Antonella Dragotto